



UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero reg. 33 del 18.10.2024

Oggetto: Approvazione del verbale delle sedute del C.d.A. del 23 luglio 2024.

L'anno duemila ventiquattro il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sede dell'Ente in Vicolo Sant'Andrea 7, debitamente convocato con nota prot. n. 639 del 14 ottobre 2024, si è riunito il Consiglio di amministrazione, in seduta ordinaria in I convocazione nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
1	Salvitti Alessio	X	
2	Costantini Massimo	X	
3	Rocca Gabriele	X	
4	Formica Concetto	X	
5	Marchetti Gloria	X	
6	Borgia Alessandra	X	
7	Fanfoni Simone	X	
8	Ippoliti Costantino	X	
9	Mele Emilio	X	
10	Terzini Sara	X	
11	De Stefano Valter	X	
12	Recchia Fabio		X
13	Masella Franco		X

Partecipa nella funzione di Segretario del C.d.A. dott. Giuseppe Marcelli ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto Vigente.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Vista la L. 16-06-1927 n.1766;

Visto il R.D. 28-02-1928 N. 332;

Visto la Legge 20.11.2017 n.168;

Visto lo Statuto vigente approvato con Deliberazione di Consiglio n.10 del 10.09.2019;



UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE
PROVINCIA DI ROMA

VELBALE n. 4/2024
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23.07.2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventitré del mese di luglio nella sede dell'Ente in Vicolo Sant'Andrea 7, si riunisce il Consiglio di amministrazione per discutere, come da nota di convocazione n. 454 del 19 luglio 2024, gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
Sono presenti e assenti:

			PRES.	ASS.
1	Salvitti Alessio	<i>Presidente</i>	X	
2	Costantini Massimo	<i>Consigliere</i>	X	
3	Rocca Gabriele	<i>Consigliere</i>	X	
4	Formica Concetto	<i>Consigliere</i>	X	
5	Marchetti Gloria	<i>Consigliere</i>	X	
6	Borgia Alessandra	<i>Consigliere</i>	X	
7	Fanfonì Simone	<i>Consigliere</i>	X	
8	Ippoliti Costantino	<i>Consigliere</i>	X	
9	Mele Emilio	<i>Consigliere</i>	X	
10	Terzini Sara	<i>Consigliere</i>	X	
11	De Stefano Valter	<i>Consigliere</i>	X	
12	Recchia Fabio	<i>Consigliere</i>		X
13	Masella Franco	<i>Consigliere</i>	X	

Presiede la seduta il Presidente, Alessio Salvitti, svolge le funzioni di Segretario, il dott. Giuseppe Marcelli.


Alle ore 18.40 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre la discussione sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno di cui all'allegato elenco.

=====

ORDINE DEL GIORNO
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23 luglio 2024

Comunicazione del Presidente;

1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Liquidazione spese legali sentenza n.30 del 1° luglio 2024 Commissariato agli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana – Causa M.G + altri c/UA Valmontone, Regione Lazio, PDC Industrial IT II s.r.l.
3. Ratifica Contratto INWIT del 19 maggio 2023, per l'installazione di impianto radio e di telecomunicazione in località Colle Carbone snc.
4. Autorizzazione immissione capi bestiame in località Sterpara richiesta da Pratini Giulia.
5. Subentro gestione capi e immissione nuovi capi bestiame in località Sterpara richiesta da D'Imperia Eleonora



IL PRESIDENTE

riferisce circa la scomparsa ed il ritrovamento del Toro dell'Agraria allocato nel Pascolo di via della Pace snc, su segnalazione della Guardia Forestale di Segni, il Toro è stato ritrovato in località Gavignano, ed attraverso un mezzo idoneo che ha comportato un esborso economico di euro 183,00 per riportarlo al pascolo di Valmontone. Successivamente nella giornata del 22 luglio 2024, il Toro è stato ritrovato morto. Il veterinario della ASL è intervenuto sul loco insieme al Consigliere Mele, il quale riferisce che stante lo stato della carcassa ed il tempo intercorso per le condizioni climatiche di oltre 40° gradi, ne hanno impedito qualsiasi tipo di accertamento sanitario, cosicché il veterinario non ha potuto fare altro, che constatarne la morte. Pertanto, si è provveduto alle necessarie attività di smaltimento, attraverso una ditta specializzata MC service srl, che ha comportato la spesa di ulteriori 300 euro + Iva a cui si è fatto fronte sul capitolo delle spese impreviste. Interviene il consigliere Formica, il quale chiede se precedentemente vi siano state altre sparizioni. Il Presidente risponde di non esserne a conoscenza, ma da quanto riferiscono le autorità forestali sembra che la razza riferibile al Toro, considerata di pregio, sia comparsa ultimamente in quella zona da qualche tempo. La Consigliera Terzini chiede se occorre sostituire il toro sul Pascolo? Interviene il Consigliere De Stefano il quale dice che l'U.A. non è tenuta all'acquisto di un nuovo toro, in quanto il precedenza si era voluto dare un contributo agli allevatori che immettevano il bestiame nel Pascolo di via della Pace snc.. La consigliere Borgia propone di fare una denuncia cautelativa alle autorità competenti, sul punto concordano anche gli altri consiglieri, il consigliere Masella, ribadisce che occorre andare a fondo sulla questione. Il Presidente riferisce che la Forestale ha preannunciato una indagine riguardo la sparizione del Toro, chiedendo anche la lista degli utenti il Pascolo di via della Pace.

Essendo terminate le comunicazioni prosegue con la discussione dei punti all'ordine del giorno.

DELIBERA N. 28 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2024

OGGETTO: Approvazione del verbale delle sedute del C.d.A. del 7 giugno 2024.

Relatore: Il Presidente

Il relatore sintetizza, per sommi capi, il verbale della seduta del 7 giugno 2024, composto dalle delibere numerate dal n.20 al n.27.

Il testo integrale dei predetti verbali, è stato trasmesso a ciascun membro del Consiglio prima dell'odierna seduta, mentre l'originale è stato depositato nell'Ufficio della Segreteria di Presidenza e messo a disposizione dei Sigg. Amministratori per opportuna visione ed esame.

Fa rilevare che la versione integrale della discussione è stata, come di consueto, sintetizzata e chiede ai presenti se la sintesi degli interventi riportati sia rispondente alle dichiarazioni rese.

Il Consiglio

Ascoltata la relazione del Relatore;

Preso visione del verbale della seduta del 7 giugno 2024, composto dalle delibere numerate dal n.20 al n.27;

Rilevato che nessuna osservazione viene formulata dai presenti in ordine al testo del verbale, poiché quanto in esso riportato corrisponde a ciò che è stato espresso in sede di dibattito ed alla volontà collegialmente manifestata;

Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legge inerenti all'adozione del presente provvedimento, e circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

Presenti e votanti n. 11 componenti;

Con l'astensione dei Componenti assenti nella seduta del 7 giugno 2024 (Formica e De Stefano), e con il voto favorevole, palesemente espresso, dagli altri presenti;

Delibera

- 1) di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- 2) di approvare il contenuto del Verbale della seduta del 7 giugno 2024, composto dalle delibere numerate dal n.20 al n.27, senza alcuna riserva;

Successivamente il Consiglio per alzata di mano presenti e votanti n.11 voti favorevoli n.11

Delibera

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 4) del vigente Statuto.

DELIBERA N. 29 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2024

Oggetto: Liquidazione spese legali sentenza n. 30 del 1° luglio 2024 Commissariato agli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana – Causa M.G + altri c/UA Valmontone, Regione Lazio, PDC Industrial IT II s.r.l.

Relatore: Il Presidente

Il Relatore riferisce che:

la Sentenza n. 30 del 1° luglio 2024 del Commissario agli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, provvisoriamente esecutiva ha condannato l'Università agraria di Valmontone e la società PDC Industriali IT III S.R.L.S., in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi 13.860,00 euro, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge; con nota pervenuta in data 16 luglio 2024 ed acquisita al prot. n. 440 l'Avv. Edoardo Di Giovanni "stante la solidarietà prevista dalla sentenza ha ritenuto di richiedere il pagamento per intero all'Università Agraria, la quale potrà esercitare rivalsa come per legge" verso la società PDC Industrial IT II s.r.l per euro 17.035,60 complessivi oltre ritenuta d'acconto, invece di chiedere le somme anche alla predetta Società, cosa che stona rispetto alle dichiarazioni dei ricorrenti di non far pagare i cittadini di Valmontone.

Pertanto, con nota PEC del 19 luglio 2024 prot. n. 450, questo Ente ha provveduto a chiedere alla società PDC Industrial IT II s.r.l., di voler provvedere per propria parte alla liquidazione della metà delle spese di lite dovute ovvero euro 8.517,80 oltre ritenuta d'acconto se dovuta;

Inoltre, riferisce che la citata sentenza è provvisoriamente esecutiva, e nelle more di un eventuale gravame da parte di una delle parti, dà titolo ai ricorrenti di richiedere le spese ai soccombenti ai sensi dell'art.282 del C.p.c.;

Il Presidente apre la discussione:

Interviene la Consigliera Terzini la quale deposita nota al verbale di seduta che preannuncia di votare a favore solo se il Consiglio provvederà a riconoscere il debito fuori bilancio e fare gli atti consequenziali per evidenziare il danno erariale causato e promuovere un'azione di responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno causato il danno all'Ente riferisce espressamente: *"vorrei dire innanzitutto che la vicenda di Piombinara, dal mio punto di vista, non rappresenta la vittoria di qualcuno contro qualcun altro. La vicenda di Piombinara rappresenta una sconfitta per tutti. Siamo davanti un fatto gravissimo per la nostra collettività. Un serio esempio di mala gestio della cosa pubblica. La vicenda prende le mosse dalle scelte scellerate di una Giunta che, proprio come Totò, vende la "Fontana di Trevi" ai milanesi. Solo che questo non è un film. E' la realtà. La vendita di un terreno gravato da usi civici, un terreno della collettività, viola non solo la legge ma i diritti dei nostri cittadini. Questa sentenza è la dimostrazione che noi Consiglieri abbiamo il*

diritto/dovere di controllare tutti gli atti compiuti dalla precedente amministrazione, per cercare di capire la condotta di chi ha amministrato prima di noi questo Ente ed evitare spiacevoli situazioni come questa. La sentenza, che ci ha condannato, non comporta solo il pagamento delle spese legali ma comporta tutta una serie di conseguenze che potrebbero mettere ancor più in ginocchio il nostro Ente. Laddove la società di Milano decida di chiedere il risarcimento del danno causato dalle decisioni assunte dall'ex presidente e dalla sua Giunta, andremmo a parlare di cifre che si aggirano intorno al milione di euro! Capite bene che, fin da oggi, dobbiamo attivare tutte le procedure necessarie alla tutela dell'Ente e dei nostri cittadini, in primis quella di chiamare alle proprie responsabilità tutti coloro che si sono resi responsabili di questa vicenda. Non è giusto, infatti, che siano i cittadini a pagare per le scelte sconsiderate di pochi. E chi non lo farà si renderà complice di chi ha sbagliato e si assumerà una grave responsabilità.

Io mi sono impegnata personalmente perché credevo, e lo credo ancora, che dalla corretta gestione dell'Università Agraria si potessero realizzare tante cose belle e grandi opportunità di sviluppo per la Città. Invece in otto mesi di gestione non facciamo altro che rincorrere i danni causati dalla precedente Amministrazione: atti di precetto per spese legali non pagate, richieste di risarcimento danni (vedere la pratica di M.G.), questa sentenza, ecc. E' del tutto evidente che questi avvenimenti negativi, che si susseguono continuamente, dimostrano che nella passata gestione dell'Ente c'è stato un costante "modus operandi fraudolento". E non possiamo continuare a coprire le malefatte di altri. Io non ci sto.

Anzi, io sono pronta ad alzare la mano per riconoscere questo debito fuori bilancio e liquidare le spese legali però ad una condizione: che siate anche voi pronti a fare gli atti consequenziali per evidenziare il danno erariale causato, ovvero promuovere azione di responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno arrecato questo danno all'Ente. E non parliamo di somme piccole. Anche se non dovesse arrivare la richiesta di risarcimento da parte delle società di Milano, il danno già maturato si aggira intorno ai 100.000 euro. Vi do un elenco per avere un'idea chiara:

Oltre le spese della sentenza dobbiamo considerare:

- *Incarico Avv.to Tagliente, legale che ha difeso l'Ente in questa controversia;*
- *Conferimento dell'incarico al Dott. Enrico Fede, la cui provvigione è pari al 6% del prezzo accettato di euro 1.319.000,00 quindi euro 79.140,00 di cui euro 50.000,00 già versate a titolo di acconto;*
- *Spese per il notaio che ha stipulato il preliminare di vendita;*
- *Spese accessorie alla procedura.*

Inoltre, all'atto di stipula della compravendita l'acquirente ha versato una caparra di euro 92.330,00, di cui euro 50.000,00 con bonifico effettuato direttamente all'Università Agraria ed euro 42.330,00 depositati presso il notaio. Anche se la sentenza ha statuito che metà delle spese legali sono a carico dell'acquirente, ed è giusto che noi ci attiviamo per richiederle, dobbiamo comunque restituire alla PDC Industrial IT II S.r.l. la caparra di euro 50.000,00 che abbiamo incassato, visto che il contratto è stato annullato. Ce li abbiamo in cassa questi soldi? Abbiamo la capienza necessaria per pagare anche le spese di Piombinara? Visto che stiamo già pagando la rateizzazione dell'atto di precetto di cui alla Deliberazione n. 7 del 12/03/2024 che, se non erro, è di circa euro 2.800,00 mensili.

Se è vero che il riconoscimento di questo debito è un atto dovuto, è altrettanto vero che è dovuta anche l'azione di responsabilità nei confronti di chi ha causato questi danni. Ed è un obbligo che abbiamo non soltanto morale ma anche e soprattutto legale. L'art. 361 del codice penale afferma che "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa."

E noi nell'esercizio del nostro ruolo di Consiglieri dell'Università Agraria rivestiamo una funzione pubblica, perché parliamo di un ente di diritto privato che gestisce interessi e soldi della

collettività. E nel caso qualcuno invii questa sentenza alla Corte dei Conti e venisse acclarata una responsabilità contabile, ne risponderebbe non soltanto la precedente amministrazione ma anche chi successivamente essendone venuto a conoscenza dei fatti non ha tutelato l'Ente.

Quindi, già da oggi, bisogna deliberare non solo il riconoscimento del debito ma l'impegno a porre in essere tutti gli atti conseguenziali.

Laddove ciò non avvenga io per la votazione uscirò dall'aula e chiedo che il mio intervento venga allegato agli atti come parte integrante della delibera."

Interviene il Consigliere Masella depositando anch'esso nota al verbale di seduta, lamenta una inerzia del Presidente nel comunicare la Sentenza ai Consiglieri e nel riunire il Consiglio per affrontare una vicenda importante come quella che riguarda la mancata vendita di terreni alla suddetta Società che di fronte ad una eventuale richiesta di risarcimento, potrebbe minare l'integrità dell'Ente e quindi concorda nell'intraprendere un'azione di responsabilità verso chi ha causato il danno. Al riguardo riferisce espressamente "ritengo irrispettoso che oggi ci ritroviamo a deliberare riguardo Piombinara, dopo tre settimane dalla sentenza non abbiamo avuto notizia ufficiale riguardo la decisione del Commissario, neanche una riunione, neanche uno scambio di idee o pareri. Il silenzio... Verso la minoranza e verso i cittadini che ci hanno votato! Il silenzio è assenza di parole e di volontà di comunicare cosa è stato fatto con i terreni oggetto di ricorso. Queste spese legali sono il risultato di un'amministrazione sciagurata, di un consiglio che ha avvallato tutte le volontà di un Presidente che fino ad oggi ci ha portato solo problemi da risolvere ed è ora che chi deve realmente pagare se ne assuma le responsabilità. Le spese richieste dall'avvocato sono soldi che togliamo all'Ente, soldi che hanno versato i cittadini e che potevano essere utilizzati in altri modi. Cosa stiamo aspettando? E se la società ci presentasse il conto? Se la società ritenesse di aver ricevuto un danno dalla "mala gestio" del vecchio Presidente chi la ripagherà? L'Ente verrà chiamato in causa ma in quella circostanza subentrerà una RESPONSABILITÀ PERSONALE e tutti dovranno farsi carico degli errori commessi. Da quanto ho potuto comprendere dietro la vendita di questi terreni c'era un importante investimento, un investimento sfumato per una società che potrebbe portare alla richiesta di risarcimento di cifre molto importanti, cifre che potrebbero avvicinarsi al milione di euro.

Non possiamo continuare a nascondere il passato, è ora di tutelarci e garantire un futuro all'Ente per non continuare a rincorrere gli errori e gli sbagli commessi da chi ha gestito la cosa pubblica in completa autonomia ed in sfregio a norme, leggi e regolamenti. Basta difendere l'indifendibile, personalmente non voglio restare immobile di fronte al collasso dell'Ente. Solo Piombinara ci sta costando quasi 100.000€ tra spese legali e mediazioni, quanti altri debiti fuori bilancio dovremmo accertare prima che termini l'anno? Questo è quello che ci sta lasciando l'amministrazione Pizzuti! È questa l'eredità che meritano i cittadini valmontonesi?

La vicenda di Piombinara meritava un consiglio già dai primi giorni successivi all'uscita della sentenza, questo rimandare e non parlarne è un comportamento che ritengo irrispettoso.

Chiedo quindi oggi che il Presidente metta in atto ogni misura al fine di preservare l'integrità dell'Ente, purtroppo ad oggi già compromessa, e valuti di intraprendere ogni azione al fine di valutare la sussistenza di responsabilità personali."

Interviene la Consigliera Marchetti, la quale propone intanto di deliberare sulle spese legali dovute e poi affrontare in una riunione dedicata tutte le questioni che attengono al Caso "Piombinara".

Anche il Consigliere Formica concorda circa il determinarsi per il pagamento delle spese legali, ma ritiene una volta che si siano determinate le condizioni, che si dia corso alle dovute azioni legali di responsabilità nei confronti di chi ha causato il danno all'Ente.

Interviene il Consigliere Mele il quale non concorda con quanto affermato dalla Consigliera Terzini in merito alla richiesta di risarcimento da parte della società, ritiene necessario avere una linea di prudenza in quanto la Sentenza 30_2024 del Commissario agli usi civici ha dichiarato la nullità del contratto e quindi nella peggiore delle ipotesi dovremmo restituire la caparra alla Ditta richiedendo la somma al mediatore, senza che la società possa addurre ulteriori richieste di risarcimento, e stante il Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Colleferro, che certificava l'assenza degli usi civici, sarebbe molto difficile introdurre una azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori. Inoltre, occorre tenere in considerazione che la sentenza ancora non è definitiva e

pertanto occorre avere prudenza. Il Consigliere De Stefano concorda con Mele e dice che non si conoscono le conseguenze dell'agire per la tutela nei confronti dei responsabili e pertanto occorre prima valutare gli accadimenti passo dopo passo ed intanto deliberare circa le spese di lite.

Interviene il Consigliere Ippoliti il quale ritiene che il Commissario nella sentenza abbia ribadito che il terreno non è gravato da uso civico, come per altro si evince dal Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Colleferro, ma in quanto dominio collettivo appartiene alla comunità dei naturali del Comune di Valmontone; pertanto, è difficile dimostrare la colpa grave di chi ha adottato gli atti. Il Presidente ritiene che occorra affrontare gli atti relativi alla vicenda passo dopo passo, verificando ed affrontando i fatti che seguiranno e valutando ogni azione al momento dovuto, anche eventuali azioni di rivalsa che dovessero essere necessarie a tutelare l'Ente.

La consigliera Terzini, chiede che i propri scritti diventino parte integrante della delibera, il Presidente mette a votazione e con voti contrari 5, Favorevoli 4 (Terzini, Masella, Formica e Marchetti) astenuti 1 (Rocca) la richiesta è respinta.

Successivamente, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera, relativa all'impegno e liquidazione delle spese legali all'Avv. Di Giovanni per la parte dovuta all'Ente, tenuto conto della richiesta di liquidazione congiunta alla PDC Industriale II srl della propria parte;

Alle ore 19:40 I Consiglieri Terzini e Masella escono dall'Aula per il voto;

Anche il Consigliere De Stefano, dichiara di essere in conflitto di interessi, in quanto la figlia è una dei ricorrenti della causa e pertanto esce dall'aula al momento del voto alle 19.40

Tutto ciò premesso:

Il Consiglio

Per alzata di mano e con il seguente risultato presenti e votanti n. 8 voti favorevoli n. 8 all'unanimità dei presenti al momento della votazione.

Delibera

1. La premessa è parte integrante della presente delibera;
2. Nelle more della liquidazione delle metà spese da parte della società PDC Industrial IT II s.r.l. di impegnare la somma di euro 8.517,80 oltre ritenuta d'acconto per un totale di euro 10.111,70 a favore dell'Avv. Edoardo Di Giovanni per la liquidazione delle spese relative alla sentenza n. 30 del 1° luglio 2024 del Commissario agli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana da imputare sul Cap. 25 "spese legali di consulenza e peritali";
3. Autorizzare il Presidente del C.d.A. alla liquidazione delle suddette spese, all' Avv. Edoardo Di Giovanni, attivando ogni interlocuzione utile alla definizione della richiesta.

DELIBERAZIONE n. 30 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2024

Oggetto: Ratifica Contratto INWIT del 19 maggio 2023, per l'installazione di impianto radio e di telecomunicazione in località Colle Carbone snc.

Relatore: Il Presidente

Il Relatore illustra la proposta di delibera e riferisce che:

con delibera di Giunta n. 25 del 20 aprile 2023 l'Ente aveva autorizzato l'installazione di un impianto di radio e di telecomunicazione sito su una porzione di terreno in località Mezzaselva snc c/o il Comune di Valmontone distinto in catasto al Foglio 16, particella 2, parte; il 19 maggio 2023 è stato stipulato un contratto di locazione tra l'Università agraria di Valmontone e la società INWIT S.p.A. per la locazione di una porzione di terreno di mq 50 in località Colle

Carbone, Via di Mezza Selva snc del terreno identificato da planimetria allegata all'interno della particella 2 Foglio 16 di durata anni 6+6, rinnovabile a richiesta delle parti per un canone annuo di euro 12.000,00 per l'installazione di un impianto di radio e di telecomunicazioni elettronica;

l'art. 3 comma 3, dispone che il contratto inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da Parte delle Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture.

l'art. 54 bis Codice delle Comunicazioni D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 introdotto dall'art. 18, comma 7 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e modificato dall'art. 1, comma 27 del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48, dispone: "Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

l'art. 44 comma 10 del Codice delle Comunicazioni D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259: "Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di)) un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali"..... "Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente".

il Piano Italia 5G del 15 novembre 2021 con il quale il Governo italiano ritiene necessario integrare la precedente linea di intervento con una misura complementare, volta a finanziare la realizzazione di nuove infrastrutture passive di rete mobile ... aggiuntive rispetto a quelle esistenti e previste al 2026 nei piani di copertura dichiarati dagli operatori, e quindi incrementali anche rispetto alle infrastrutture di rete mobili necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso assegnati mediante la gara 5G del 2018.

VISTA la comunicazione pervenuta da INWIT del 1° luglio 2024 con la quale si comunica per il sito INWIT: NIN4028_LABICO Codice sito: I2356RM "che il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto è stato definito ed a tal uopo si trasmette la comunicazione in autocertificazione ex D.lgs. n. 259/03 art 44 comma 10";

TENUTO CONTO che l'art. 3 ultimo comma del contratto stipulato il 19 maggio 2023 prevede che entro 18 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, in assenza di comunicazione della locazione il contratto si intenderà automaticamente risolto;

CHE il termine per la risoluzione del contratto è fissato al 18 novembre 2024 e pertanto lo stesso è da ritenersi ancora efficace tra le parti;

RILEVATO CHE il contratto è stato sottoscritto dal precedente Presidente dell'Ente con i poteri conferiti dalla Giunta Agraria, seppure in vigenza del nuovo Statuto e tuttavia l'avveramento delle condizioni di efficacia si sono avverate in costanza della nuova consiliatura di questo C.d.a;

RITENUTO pertanto necessario ratificare ed approvare il citato contratto con INWIT al fine di dare seguito allo stesso ivi comprese l'applicazione delle clausole previste, ed in particolare la richiesta di erogazione dei canoni e la comunicazione alla ditta attualmente assegnataria della particella della limitazione dell'area di ingombro dell'infrastruttura;

DATO ATTO che la congruità del canone è stata verificata applicando in analogia le tabelle approvate da ANCI nel Protocollo d'intesa fra Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Operatori di telefonia mobile del 11 dicembre 2015, per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile dal quale risulterebbe, che l'importo previsto dal contratto de quo, è congruo rispetto ai valori indicati

nella nota esplicativa ANCI (all.1), tenuto conto che per il contratto in questione, la superficie messa a disposizione è di mq 50 ed il contratto prevede un canone annuo di euro 12.000,00; In particolare utilizzando il Metodo di calcolo approvato con il suddetto Protocollo d'intesa (all. 2) ed applicando i valori medi del massimo valore (commerciali, terziario, produttivo) pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate aggiornati al II semestre 2023 (all.3) per terreni presenti nel Comune di Valmontone in zona periferica, con la formula $V=S*Avglocmax*FP*12$ mesi ($8,4*50*2*12$) risulta un canone annuo pari ad euro 10.080 ma anche applicando solo i valori massimi commerciali pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate (all.3) per terreni con valore commerciale più alto presenti nel Comune di Valmontone con la formula $V=S*Avglocmax*FP*12$ mesi ($9,8*50*2*12$) risulterebbe un canone annuo pari ad euro 11.760,00 comunque inferiore al canone annuo offerto da INWIT con il citato contratto del 19 maggio 2023.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la discussione;

Interviene la Consigliera Terzini che deposita nota al verbale di seduta e dichiara *“In merito al terzo punto all'O.d.G. ci troviamo dinnanzi alla fotocopia della vicenda Piombinara, ancora una volta siamo costretti a dover affrontare pratiche figlie degli errori della precedente amministrazione. Infatti, l'allora Presidente, in data 19/05/2023, ha sottoscritto, senza averne titolo, un contratto di locazione con una società di infrastrutture italiane per permettere l'installazione di un'antenna radio e di tele/videocomunicazioni in Loc. Colle Carbone (Cacciata). Oggi si sta portando a ratifica quel contratto di locazione per cercare di regolarizzare quanto fatto. Tutto ciò senza tenere minimamente conto delle procedure di legge previste per attività di questo tipo. Non dimentichiamo mai che parliamo di terreni su cui gravano usi civici e, per concedere in locazione questo terreno, la procedura corretta avrebbe dovuto essere la seguente:*

1. *Nomina di un perito demaniale per la redazione di una perizia che individui tutti gli elementi necessari relativi al terreno da cedere in locazione, ivi incluso la determinazione del più congruo canone di affitto;*
2. *Istanza alla Regione Lazio, allegando la perizia giurata, per richiedere l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di quel terreno;*
3. *Una volta ricevuta l'autorizzazione della Regione Lazio la pratica deve essere portata in Consiglio di amministrazione per autorizzare il Presidente alla firma del contratto di locazione;*
4. *Stipula del contratto di locazione.*

Questi passaggi sono avvenuti? Dove sta la documentazione necessaria? Noi abbiamo soltanto la Deliberazione di Deputazione Agraria n. 25 del 20.04.2023 che autorizza la realizzazione dell'infrastruttura e il Presidente alla stipula del contratto. E la Deputazione Agraria/Giunta non è l'organo competente ad autorizzare la stipula dei contratti. La competenza è del Consiglio d'Amministrazione.

Oltretutto il contratto sottoscritto dal precedente Presidente ha già prodotto i suoi effetti, la Società infatti, in forza dello stesso, ha già presentato i progetti al comune ed ha già acquisito il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto. Il Consiglio, quindi, oggi cosa dovrebbe ratificare? La legge non ci consente di effettuare una regolarizzazione postuma su questa materia. La toppa che vogliamo mettere, quindi, sarebbe peggiore del buco!

La normativa parla chiaro, l'art. 12-ter (Disposizioni in materia di usi civici) del D.L. 02.03.2024 n. 19 (G.U. 02.03.2024, n. 52) coordinato con la Legge di Conversione 29.04.2024 n. 56 recita: “1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure affendenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine

per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento."

La norma è applicabile soltanto alle opere pubbliche, agli interessi dello Stato e non all'antenna radiotelevisiva/radiofonica che vuole installare un privato.

In ogni caso la ratifica di un contratto già sottoscritto è comunque illegittima perché il Consiglio non ha il potere di sanare la mancata attivazione di tutto l'iter amministrativo previsto in questi casi, ivi compreso il nulla osta regionale autorizzativo.

Laddove anche questa vicenda dovesse finire al Commissariato agli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana e alla Corte dei Conti e, nel caso di acclarata responsabilità civile, amministrativa e contabile, questa volta ad essere condannati sarebbero tutti coloro che oggi avallano una procedura illegittima compiuta dalla precedente amministrazione.

Per quanto suddetto chiedo il ritiro del punto all'O.d.G., ove così non fosse, per la votazione uscirò dall'aula e chiedo che il mio intervento e la normativa vengano allegati agli atti come parte integrante della delibera.

Anche il Consigliere Franco Masella deposita nota al verbale di seduta e chiede di rinviare il punto; Il Presidente chiarisce che la normativa è stata modificata nel corso dell'anno 2024 ed ha espressamente disposto all'art. 54 bis introdotto nel Codice delle Comunicazioni che "per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766", pertanto non è più necessario procedere all'autorizzazione regionale, visto che si tratta di un impianto inserito nel Piano nazionale del 5G. Per quanto riguarda la mancanza della perizia demaniale, si rappresenta che la stessa avrebbe dovuto intervenire prima della eventuale richiesta alla Regione, tenuto conto che il contratto ha espletato i suoi effetti, si è ritenuto di verificarne la congruità, utilizzando i parametri di riferimento frutto del Protocollo d'intesa tra Anci e gli operatori nazionali di telecomunicazione, che dimostrano come, anche applicando i parametri massimi, l'importo stabilito nel contratto risulta conveniente per l'Ente, escludendo qualsiasi danno, cosa invece a cui si porrebbe incorrere disconoscendo il suddetto contratto e impedendo una infrastruttura, che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative per la sua realizzazione. Aggiunge che il canone di locazione sarà erogato a fronte del ristoro per la sospensione dell'uso civico sulla parte di terreno interessata 50 mq circa e che al termine del contratto la società si è impegnata con il medesimo contratto a ripristinare lo stato dei luoghi. Successivamente il Presidente mette a votazione la proposta di rinvio del punto presentata dai consiglieri Masella e Terzini, e con voti contrari 9, Favorevoli 2 (Terzini e Masella) la richiesta viene respinta.

Quindi, il Presidente mette in votazione la ratifica e l'approvazione del contratto di locazione con la società INWIT, escono dall'aula i consiglieri Terzini e Masella e non partecipano alla votazione

Il Consiglio

Per alzata di mano e con il seguente risultato presenti e votanti n. 9 voti favorevoli n. 9

Delibera

1. La premessa è parte integrante della presente delibera;
2. Ratificare il contratto del 19 maggio 2023 con la società INFRASTRUTTURE WIRELESS italiane Spa, con sede legale in Milano Largo Donegani, 2 CF e P.IVA n. 08936640963;
3. Autorizzare il Presidente del C.d.A. agli atti conseguenti e successivi all'esecuzione del contratto.

Successivamente il Consiglio per alzata di mano presenti e votanti n. 9 voti favorevoli n. 9

Delibera

1. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'Art.27 comma 4) del vigente Statuto.

DELIBERAZIONE n. 31 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2024

Oggetto: Autorizzazione immissione capi bestiame in località "Via della Pace" richiesta da Pratini Giulia.

Il Presidente illustra la proposta di delibera e riferisce:
che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'assegnazione e l'esercizio degli usi civici sui terreni amministrato dall'Università agraria di Valmontone, è pervenuta all'Ente la seguente domanda di immissione capi di bestiame aggiuntivi in località "Via della Pace":

1) Pratini Giulia richiesta prot. 403 del 01-07-2024, chiede l'autorizzazione al fine di poter immettere ulteriori n. 25 capi di bestiame presso il pascolo collettivo in località "Via della Pace". Tenuto conto che, come da nota ASL prot.n. 47 del 3/02/2021, il carico di bestiame che può essere immesso nel pascolo collettivo in località "Via della Pace" è di 96 UBA (unità bestiame adulto) di cui attualmente risultano immessi 46 UBA;

Vista l'istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Visto lo Statuto dell'Ente,

il Presidente pone in votazioni il punto:

Il Consiglio

vista la richiesta di subentro e immissione n. 25 capi di bestiame sopra elencata, per alzata di mano e con il seguente risultato presenti e votanti n.11 voti favorevoli 11 all'unanimità

Delibera

1. Concedere alla signora Pratini Giulia nata a Collesferro il 24-05-2000 e residente a Valmontone in Via Enrico Berlinguer 40, l'immissione di ulteriori n. 25 capi di bestiame oltre i 20 già dichiarati presso il pascolo collettivo in località di "Via della Pace";
2. Autorizzare l'iscrizione nei ruoli dell'Ente da parte degli Uffici.

DELIBERAZIONE n. 32 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2024

Oggetto: Subentro gestione capi e immissione nuovi capi bestiame in località "Sterpara" richiesta da D'Imperia Eleonora

Il Presidente illustra la proposta di delibera e riferisce:
che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'assegnazione e l'esercizio degli usi civici sui terreni amministrato dall'Università agraria di Valmontone, è pervenuta all'Ente la seguente domanda di immissione nuovi capi di bestiame in località "Sterpara" da parte di :

- 1) D'Imperia Eleonora richiesta prot. 388 del 26-06-2024 e prot.426 del 09-07-2024 con la quale chiede l'autorizzazione al fine di poter immettere n. 10 capi di bestiame presso il pascolo collettivo in località "Sterpara".

- 2) Con la medesima nota chiede di subentrare nel possesso di 10 capi di bestiame attualmente presenti nel pascolo ed assegnati a De Carolis Renza madre della richiedente;

Tenuto conto che, come da nota ASL prot.n. 47 del 3/02/2021, il carico di bestiame che può essere immesso nel pascolo collettivo in località "Sterpara" è di 270 UBA (unità bestiame adulto) di cui attualmente risultano immessi solo 45 UBA;

Vista l'istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Visto lo Statuto dell'Ente,

Tenuto conto della capienza del pascolo collettivo in località "Sterpara", il Presidente pone in votazioni il punto:

Il Consiglio

Vista la richiesta di subentro e immissione per un totale n. 20 capi di bestiame a favore di D'Imperia Eleonora;

per alzata di mano e con il seguente risultato presenti e votanti n. 11 voti favorevoli n. 11 all'unanimità

Delibera

1. Concedere alla signora D'Imperia Eleonora nata ad Albano Laziale il 13-02-1992 e residente a Valmontone in Via Colle San Giovanni 38, l'immissione di n. 20 capi di bestiame presso il pascolo collettivo in località "Sterpara";
2. Autorizzare l'iscrizione nei ruoli dell'Ente da parte degli Uffici nei confronti di D'Imperia Eleonora in sostituzione di De Carolis Renza.

Non essendovi null'altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:18.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente

Fig. Salvitti Alessio



Il Segretario del C.d.A. F.F.

dott. Giuseppe Marcelli



23.07.24
CdA del

OGGETTO: Dichiarazioni personali del Consigliere Sara Terzini in merito al secondo punto all'O.d.G. "Liquidazione spese legali sentenza n. 30 del 01 luglio 2024 Commissariato agli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana"

In merito al secondo punto all'O.d.G. vorrei dire innanzitutto che la vicenda di Piombinara, dal mio punto di vista, non rappresenta la vittoria di qualcuno contro qualcun altro. La vicenda di Piombinara rappresenta una sconfitta per tutti. Siamo davanti un fatto gravissimo per la nostra collettività. Un serio esempio di mala gestio della cosa pubblica. La vicenda prende le mosse dalle scelte scellerate di una Giunta che, proprio come Totò, vende la "Fontana di Trevi" ai milanesi. Solo che questo non è un film. E' la realtà. La vendita di un terreno gravato da usi civici, un terreno della collettività, viola non solo la legge ma i diritti dei nostri cittadini. Questa sentenza è la dimostrazione che noi Consiglieri abbiamo il diritto/dovere di controllare tutti gli atti compiuti dalla precedente amministrazione, per cercare di capire la condotta di chi ha amministrato prima di noi questo Ente ed evitare spiacevoli situazioni come questa. La sentenza, che ci ha condannato, non comporta solo il pagamento delle spese legali ma comporta tutta una serie di conseguenze che potrebbero mettere ancor più in ginocchio il nostro Ente. Laddove la società di Milano decida di chiedere il risarcimento del danno causato dalle decisioni assunte dall'ex presidente e dalla sua Giunta, andremo a parlare di cifre che si aggirano intorno al milione di euro! Capite bene che, fin da oggi, dobbiamo attivare tutte le procedure necessarie alla tutela dell'Ente e dei nostri cittadini, in primis quella di chiamare alle proprie responsabilità tutti coloro che si sono resi responsabili di questa vicenda. Non è giusto, infatti, che siano i cittadini a pagare per le scelte sconsiderate di pochi. E chi non lo farà si renderà complice di chi ha sbagliato e si assumerà una grave responsabilità.

Io mi sono impegnata personalmente perché credevo, e lo credo ancora, che dalla corretta gestione dell'Università Agraria si potessero realizzare tante cose belle e grandi opportunità di sviluppo per la Città. Invece in otto mesi di gestione non facciamo altro che rincorrere i danni causati dalla precedente Amministrazione: atti di precetto per spese legali non pagate, richieste di risarcimento danni (vedere la pratica di M.G.), questa sentenza, ecc. E' del tutto evidente che questi avvenimenti negativi, che si susseguono continuamente, dimostrano che nella passata gestione dell'Ente c'è stato un costante "modus operandi fraudolento". E non possiamo continuare a coprire le malefatte di altri. Io non ci sto.

Anzi, io sono pronta ad alzare la mano per riconoscere questo debito fuori bilancio e liquidare le spese legali però ad una condizione: che siate anche voi pronti a fare gli atti consequenziali per evidenziare il danno erariale causato, ovvero promuovere azione di responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno arrecato questo danno all'Ente. E non parliamo di somme piccole. Anche se non dovesse arrivare la richiesta di risarcimento da parte delle società di Milano, il danno già maturato si aggira intorno ai 100.000 euro. Vi do un elenco per avere un'idea chiara:

UNIVERSITÀ AGRARIA VALMONTONE
23 LUG 2024
PROT. 462



SPESE DI LITE	13.860,00 €
SPESE GENERALI (15%)	2.079,00 €
TOTALE	15.939,00 €
CPA (4%)	637,56 €
TOTALE IMPONIBILE	16.576,56 €
IVA 22%	3.646,84 €
TOTALE	20.223,40 €
QUOTA U.A.	10.111,70 €

Oltre le spese della sentenza dobbiamo considerare:

- Incarico Avv.to Tagliente, legale che ha difeso l'Ente in questa controversia;
- Conferimento dell'incarico al Dott. Enrico Fede, la cui provvigione è pari al 6% del prezzo accettato di euro 1.319.000,00 quindi euro 79.140,00 di cui euro 50.000,00 già versate a titolo di acconto;
- Spese per il notaio che ha stipulato il preliminare di vendita;
- Spese accessorie alla procedura.

Inoltre, all'atto di stipula della compravendita l'acquirente ha versato una caparra di euro 92.330,00, di cui euro 50.000,00 con bonifico effettuato direttamente all'Università Agraria ed euro 42.330,00 depositati presso il notaio. Anche se la sentenza ha statuito che metà delle spese legali sono a carico dell'acquirente, ed è giusto che noi ci attiviamo per richiederle, dobbiamo comunque restituire alla PDC Industrial IT II S.r.l. la caparra di euro 50.000,00 che abbiamo incassato, visto che il contratto è stato annullato. Ce li abbiamo in cassa questi soldi? Abbiamo la capienza necessaria per pagare anche le spese di Piombinara? Visto che stiamo già pagando la rateizzazione dell'atto di precetto di cui alla Deliberazione n. 7 del 12/03/2024 che, se non erro, è di circa euro 2.800,00 mensili.

Se è vero che il riconoscimento di questo debito è un atto dovuto, è altrettanto vero che è dovuta anche l'azione di responsabilità nei confronti di chi ha causato questi danni. Ed è un obbligo che abbiamo non soltanto morale ma anche e soprattutto legale. L'art. 361 del codice penale afferma che *“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.”*


E noi nell'esercizio del nostro ruolo di Consiglieri dell'Università Agraria rivestiamo una funzione pubblica, perché parliamo di un ente di diritto privato che gestisce interessi e soldi della collettività. E nel caso qualcuno invii questa sentenza alla Corte dei Conti e venisse acclarata una responsabilità contabile, ne risponderebbe

non soltanto la precedente amministrazione ma anche chi successivamente essendone venuto a conoscenza dei fatti non ha tutelato l'Ente.

Quindi, già da oggi, bisogna deliberare non solo il riconoscimento del debito ma l'impegno a porre in essere tutti gli atti conseguenziali.

Laddove ciò non avvenga io per la votazione uscirò dall'aula e chiedo che il mio intervento venga allegato agli atti come parte integrante della delibera.

Valmontone, lì 23/07/2024

In fede
Il Consigliere Sara Terzini


VALMONTONE
23 LUG 2024
PROT. 463

C.d.A. 23.07.21

OGGETTO: Dichiarazioni personali del Consigliere Sara Terzini in merito al terzo punto all'O.d.G. *✓* **Ratifica contratto INWIT del 19 maggio 2023, per l'installazione di impianto radio e di telecomunicazione in località Colle Carbone snc.**"

In merito al terzo punto all'O.d.G. ci troviamo dinnanzi alla fotocopia della vicenda Piombinara, ancora una volta siamo costretti a dover affrontare pratiche figlie degli errori della precedente amministrazione. Infatti l'allora Presidente, in data 19/05/2023, ha sottoscritto, senza averne titolo, un contratto di locazione con una società di infrastrutture italiane per permettere l'installazione di un'antenna radio e di tele/videocomunicazioni in Loc. Colle Carbone (Cacciata). Oggi si sta portando a ratifica quel contratto di locazione per cercare di regolarizzare quanto fatto. Tutto ciò senza tenere minimamente conto delle procedure di legge previste per attività di questo tipo. Non dimentichiamo mai che parliamo di terreni su cui gravano usi civici e, per concedere in locazione questo terreno, la procedura corretta avrebbe dovuto essere la seguente:

1. Nomina di un perito demaniale per la redazione di una perizia che individui tutti gli elementi necessari relativi al terreno da cedere in locazione, ivi incluso la determinazione del più congruo canone di affitto;
2. Istanza alla Regione Lazio, allegando la perizia giurata, per richiedere l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di quel terreno;
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione della Regione Lazio la pratica deve essere portata in Consiglio di Amministrazione per autorizzare il Presidente alla firma del contratto di locazione;
4. Stipula del contratto di locazione.

Questi passaggi sono avvenuti? Dove sta la documentazione necessaria? Noi abbiamo soltanto la Deliberazione di Deputazione Agraria n. 25 del 20.04.2023 che autorizza la realizzazione dell'infrastruttura e il Presidente alla stipula del contratto. E la Deputazione Agraria/Giunta non è l'organo competente ad autorizzare la stipula dei contratti. La competenza è del Consiglio d'Amministrazione.

Oltretutto il contratto sottoscritto dal precedente Presidente ha già prodotto i suoi effetti, la Società infatti, in forza dello stesso, ha già presentato i progetti al comune ed ha già acquisito il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto. Il Consiglio, quindi, oggi cosa dovrebbe ratificare? La legge non ci consente di effettuare una regolarizzazione postuma su questa materia. La topa che vogliamo mettere, quindi, sarebbe peggiore del buco!

La normativa parla chiaro, l'art. 12-ter (Disposizioni in materia di usi civici) del D.L. 02.03.2024 n. 19 (G.U. 02.03.2024, n. 52) coordinato con la Legge di Conversione 29.04.2024 n. 56 recita: "1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.”


La norma è applicabile soltanto alle opere pubbliche, agli interessi dello Stato e non all'antenna radiotelevisiva/radiofonica che vuole installare un privato.

In ogni caso la ratifica di un contratto già sottoscritto è comunque illegittima perché il Consiglio non ha il potere di sanare la mancata attivazione di tutto l'iter amministrativo previsto in questi casi, ivi compreso il nulla osta regionale autorizzativo.

Laddove anche questa vicenda dovesse finire al Commissariato agli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana e alla Corte dei Conti e, nel caso di acclarata responsabilità civile, amministrativa e contabile, questa volta ad essere condannati sarebbero tutti coloro che oggi avallano una procedura illegittima compiuta dalla precedente amministrazione.

Per quanto suddetto chiedo il ritiro del punto all'O.d.G., ove così non fosse, per la votazione uscirò dall'aula e chiedo che il mio intervento e la normativa vengano allegati agli atti come parte integrante della delibera.

Valmontone, li 23/07/2024


In fede
Il Consigliere Sara Terzini


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Sig. Salvitti Alessio



Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Ente dal giorno _____ e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto.

Valmontone, li _____

Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Si Attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto

- Perché dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto.

Addi _____

Il Segretario del C.d.A. F.F.
dott. Giuseppe Marcelli